



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 2 del 07/01/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - TURNAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA COPERTURA DELLA CARENZA ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL COMUNE DI CASTEL DI IUDICA - ANNULLAMENTO O.S.54/2021

SINDACO

- PREMESSO** “che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze Contingibili e Urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
- CONSIDERATA** *Ordinanza Sindacale n.54 del 28.12.2022;*
- CONSIDERATO** che nel nostro territorio non sono presenti punti territoriali di emergenza o presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso;
- RITENUTO** necessario assicurare la continuità dei servizi sanitari e assistenziali primari;
- VISTE** le note trasmesse dai medici della continuità assistenziale locale introitate al protocollo generale dell'Ente con n. 15622 e 15623 del 28.12.2021 nelle quali viene segnalato che per la strutturale carenza di personale non si riesce a garantire la presenza del personale medico nel punto di continuità assistenziale di via Roma;
- CONSIDERATO** che è stata sentita l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, nonché la Responsabile del Distretto Sanitario di appartenenza e che gli stessi non riscontravano positivamente le carenze del servizio di continuità assistenziale locale ;
- CONSIDERATA** la carenza organizzativa del Distretto Sanitario nel poter garantire l'apertura sul territorio del servizio di continuità assistenziale locale;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO** il Decreto Legge n.221 del 24.12.2021 recante *Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*
- VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. N.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e in particolare il comma 5, nella parte in cui dispone che *in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*
- VALUTATO** che occorre garantire un servizio di continuità assistenziale locale, vista la grave emergenza sanitaria in atto, causata dall'evento pandemico Covid-19 e annullare i contenuti dell' *Ordinanza Sindacale n.54 del 28.12.2022;*
- PRESO ATTO** che la presente annulla l'*Ordinanza Sindacale n.54 del 28.12.2022.*

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, che i Medici di Medicina Generale presenti sul territorio del Comune di Castel di Iudica, per tutto il mese di gennaio 2022 garantiscano la propria presenza sul territorio, dalle ore 18:00 alle ore 08:00 nei giorni feriali e dalle 16:00 alle ore 8:00 nei giorni festivi, secondo il prospetto allegato (che è parte integrante della presente), coordinando la stessa a quella garantita dall'attuale servizio di continuità assistenziale locale, assicurando il servizio sanitario di natura primaria, scongiurando un danno alla collettività.

DISPONE

Che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista per legge;

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per garantirne la massima diffusione mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo comune raggiungibile all'indirizzo internet www.comune.casteldiudica.ct.it e inviando copia della presente ordinanza a S.E. il Signor Prefetto di Catania, all'ASP 3 di Catania, Al Distretto Socio Sanitario di Palagonia, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, al Comando della Polizia Locale che provvederà a notificarla ai medici interessati, nonché alla vigilanza della stessa;

A norma dell'art.3 della L.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Castel di Iudica, 07/01/2022

Sindaco
STRANO RUGGERO / InfoCamere S.C.p.A.